ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DI ALCUNI RUOLI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

# Art. 7

## Regolamentazione orario di lavoro

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonche' all'articolo 2 della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento, ..., potra' prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, puo' essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1970, n. 27.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1978, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni |
| Estremi | Legge 29 novembre 1973, n. 809 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1973 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-delle-dotazioni-organiche-di-alcuni-ruoli-del-personale/art-7-regolamentazione-orario-di-lavoro

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it